


NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

18.6.87





COMUNE DI FOLIGNO · P. d. R. SULL'AREA EX PASTIFICIO PAMBUFFETTI ZONA BR3 L'EL P.R.G. PR.TA' "PROGRAMMA IMMOBILIARE s.r.I. S.M. DEGLI ANGELI"

WARIANTE AL P.d.R. APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N'102 DEL 12:3-1985

coordinamento e progettazione collaboratore

dott. arch. g. caravaggi dott. arch. m. mancinelli

consulenza

studio cm1 perugia studio a3 bastia

- Art. 1 Il Piano di Recupero individua le destinazioni d'uso consentite e le relative consistenze volumetriche nonchè gli spazi a destinazione pubblica secondo le percentuali disposte dalle N.T.A. e come espressamente riepilogato nelle tabelle allegate ai grafici di progetto.
- Art. 2 L'útilizzazione del parcheggio pubblico, la concessione del suolo e sottosuolo pubblico, la concessione e la manetenzione degli spazi pubblici sono disciplinati dalla convenzione
- Art. 3 Le dimensioni dei sedimi riportate negli elaborati del piano di recupero costituiscono fili fissi e sono riferite alla struttura e relative tamponature.

Possono eccedere dai fili fissi:

- balconi in aggetto fino a ml. 0,50
- lesene, modanature, basamenti contenuti entro cm. 50
- elementi relativi agli impianti tecnologici e quanto eventualmente richiesto dai VV.FF. per il rilascio del certificato prevenzioni incendi, purchè non costituiscano intralcio alla circolazione ed alla fruizione degli

spazi pubblici.

Tali variazioni pur non costituendo modifica alla sagoma dovranno risultare dai grafici esecutivi ed essere espressamente approvate dalla Commissioni Edilizie.

Art. 4 Le volumetrie previste nel P. di R. per le attività direzionali e commerciali sono assegnate ai vari livelli ai soli fini della determinazione degli standards. In sede di progetto esecutivo possono subire variazioni di collocazioni, ferme restando le quantità complessive.

Tali quantità possono subire altresì modeste variazioni purchè sia verificato il rispetto del rapporto con gli standards di norma.

Le volumetrie per attività direzionali e commerciali possono essere altresì modificate tra loro fermo restando il tetto massimo complessivo consentito. Non verificandosi in conseguenza variazioni agli standards non comporta variazioni al P. di R. nè alla convenzione.

- Art. 5 I livelli con destinazione residenziale non possono essere interessati dalle variazioni di cui all'articolo 4.

 E' invece consentita una utilizzazione residenziale degli spazi previsti nel P. di R. per attività direzionali, poichè ciò è a favore degli standards reperiti non comporta variante al P. di R. nè alla relativa convenzione.
- Art. 6 le strutture portanti, orizzontali e verticali, risultanti da grafici del P. di R. sono da ritenersi indicative.

In sede di progetti esecutivi possono subire variazioni fermo restando il rispetto dei fili fissi della volumetria e della altezza massima consentita.

Ai fini della determinazione della altezza massima è stabilità una quota di riferimento che risulta da elaborati grafici del P. di R.

Art. 7 Il taglio dimensionale e la quantità degli spazi commerciali e direzionali risultanti dai grafici del P. di R. sono da ritenersi indicativi.

In sede di progettazione esecutiva potranno quindi subire variazioni purchè ciò non pregiudichi la razionalità e la fruibilità degli spazi pubblici e dei percorsi pedonali e non nè intacchi la consistenza risultante dal P. di R. e dagli standards fissati dal P.R.G.

- Art. 8 Il taglio dimensionale e la qunatità degli alloggi risultanti dai grafici del P. di R. sono da ritenersi indicativi e con i progetti esecutivi possono subire variazioni
 nel rispetto di quanto disciplinato dai precedenti articoli e dal Regolamento Edilizio.
- Art. 9 La distribuzione il numero ed il dimensionamento dei posti macchina sia del parcheggio pubblico che del parcheggio privato previsti nei grafici del P. di R. sono indicativi. In sede di progetti esecutivi possono pertanto subire variazioni fermi restando gli accessi esterni e purchè sia

dimostrata la funzionalità dei percorsi, la fruibilità dei posti macchina e siano rispettate le norme generali antinendio per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse (D.M.I. 01/02/1986 q.u. 15/02/1986 n. 38).

Nel parcheggio privato è consentita anche la realizzazione di ,box chiusi purchè nel rispetto di quanto disposto nel precedente comma.

In sede di progettazione esecutiva dovrà essere dimostrato il reperimento di un posto macchina per ogni alloggio e tale quota rimane strettamente vincolata alle porzioni residenziali delle quali costituisce pertinenza giusto il disposto del comma dell'articolo della Legge 47/85.

- Art. 10 I sensi di marcia all'interno dei parcheggi, pubblici e privati ed i relativi ingressi ed uscite sono in funzione del redignedo "Piano del Traffico" e le indicazioni del P. di R. in materia sono suscettibili di variazione.
- Art. 11 la pavimentazione degli spazi pubblici all'interno del sedime e la relativa illuminazione saranno definiti sulla base di uno specifico progetto.

L'impianto di illuminazione dovrà avere tutte le caratteristiche di norma affinchè possa essere eventualmente preso in carico dall'Amministrazione Pubblica e la sua esecuzione dovrà avvenire di concerto con i competenti uffici Tecnologii del Comune. Art. 12 Per quanto non espressamente non disciplinato dalle presenti norme si farà riferimento alle vigenti NTA del PRG, al Regolamento Edilizio, ai Regolamenti di Igiene, ai disciplinari per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, alle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza e prevenzione degli incendi.